

inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, non aveva mancato di richiamare *“i risultati positivi ottenuti dagli ordinamenti che puniscono anche il cosiddetto autoriciclaggio”*.

Una proposta, in tal senso, era stata inserita nel corso della XV Legislatura nell'ambito del disegno di legge governativo, recante *“Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena”* (A.C. n. 3241).

Nel corso della XVI Legislatura una proposta analoga era contenuta nel disegno di legge recante *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”* (A.S. 733 - A).

Nel mese di gennaio 2009, il Senato della Repubblica ha licenziato il testo del provvedimento, decidendo di stralciare la proposta di modifica in argomento per prevedere un disegno di legge governativo *ad hoc* (A.S. 733 bis).

La Guardia di Finanza ha espresso sempre nel corso dell'*iter* legislativo dei provvedimenti il parere favorevole alla previsione normativa in esame, anche nella considerazione che tale modifica allineerebbe il sistema penale alla definizione di riciclaggio contenuta ai soli fini amministrativi nell'art. 2 del decreto legislativo n. 231/2007.

Alla luce di quanto sopra espresso, si suggerisce di prevedere l'eliminazione della cosiddetta clausola di riserva (*“fuori dei casi di concorso nel reato”*), attualmente contemplata, rispettivamente, all'inizio degli artt. 648 bis e 648 ter c.p.”..



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Economia e Sicurezza - 3^a sezione

Oggetto: Riforma della disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

1. I risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza anche nel 2008 suggeriscono la necessità di procedere ad una riforma strutturale della disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, che rappresentano due categorie di operatori finanziari molto ramificata sul territorio ed in continua estensione, per numero di iscrizione, negli elenchi ufficiali tenuti dal 1 gennaio 2007 dalla Banca d'Italia.

Infatti, al 31 dicembre 2008 risultano iscritti nell'albo dell'Autorità di vigilanza oltre 102 mila mediatori creditizi e 50 mila agenti in attività finanziaria.

Si rende, pertanto, opportuno prevedere parametri soggetti ed oggettivi più stringenti e selettivi per l'iscrizione negli elenchi ufficiali, così da estromettere dal mercato i soggetti privi di adeguati livelli di sicurezza per il cittadino ed incrementare il loro livello di affidabilità.

In tal senso, il Governatore della Banca d'Italia nel corso dell'audizione del 15 luglio 2008 davanti le Commissione riunite 1° (Affari costituzionali) e 2° (Giustizia) del Senato, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 733 e collegati in materia di sicurezza aveva evidenziato che *"i requisiti per l'accesso al mercato di questi operatori e gli strumenti di controllo a disposizione delle Autorità non sono in grado di assicurare adeguati livelli di qualità del servizio e non consentono un efficace presidio contro i rischi di illegalità o di contiguità con attività criminose.... **L'allarme sociale destato dalle operazioni si polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazione alla normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico**"*.

2. In questa direzione, si muoveva già il disegno di legge governativo (A.C. n. 3015) presentato in Parlamento nel 2007 recante *"Disposizioni in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private"*.

Ora, i tratti salienti di tale provvedimento sono stati ripresi nella legge comunitaria per l'anno 2008 recante *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"*, laddove è stato previsto uno specifico articolo finalizzato a delegare il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi, tesi tra l'altro ad:

- assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle categorie degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizie, con l'innalzamento dei requisiti professionali;
- istituire un organismo associativo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, costituito da soggetti nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di

tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, e di proporre l'adozione di misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta;

- prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni accessorie;
- prescrivere, per i mediatori creditizi, l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività;
- prevedere, per gli agenti in attività finanziaria, forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Economia e Sicurezza - 3^a sezione

Oggetto: **Indagini finanziarie *on line*.**

1. L'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e l'art. 37, comma 4, del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 riconoscono al Nucleo Speciale Polizia Valutaria la possibilità di procedere ad indagini bancarie e finanziarie ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette e delle ispezioni presso gli intermediari, avvalendosi dei dati contenuti nella cosiddetta "anagrafe dei rapporti finanziari" di cui all'art. 7, commi 6 e 11, del D.P.R. n. 605/1973.

L'accesso all'anagrafe dei conti è basilare per individuare con certezza e rapidità tutti i rapporti e le operazioni bancarie e finanziarie riconducibili ai soggetti indagati, senza più bisogno di attivare richieste "esplorative" da notificare a migliaia di intermediari.

Si è trattata, quindi, di una semplificazione importante della prassi operativa, concretizzatasi a decorrere dal 22 gennaio 2009, allorquando a seguito delle intese intercorse a livello centrale con la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria ed altri militari da lui stesso individuati sono stati abilitati dalla SOGEI ad accedere in via autonoma all'archivio dei rapporti finanziari.

In tal modo, il Nucleo Valutario può:

- rilevare, in sede di analisi pre investigativa della segnalazione di operazione sospetta, l'esistenza di rapporti ed operazioni effettuate dal cliente/titolare effettivo e/o dagli altri soggetti presso le banche e gli intermediari finanziari, dal 1 gennaio 2005 in poi;
- selezionare conseguentemente, sulla base di ulteriori parametri oggettivi, i contesti operativi più significativi, arricchendo, in sede di delega, al Reparto competente il fascicolo collegato alla segnalazione sospetta con le informazioni sulle coordinate degli operatori finanziari con i quali i soggetti segnalati intrattengono rapporti continuativi e/o estemporanei.

2. Ciò posto, si ritiene che un ulteriore passo possa essere fatto con una ulteriore disposizione di legge che, similmente a quanto già avviene in campo tributario,¹ potrebbe imporre l'obbligo di effettuare le successive richieste del Nucleo Valutario e le relative risposte degli intermediari finanziari esclusivamente per via telematica, eliminando così completamente le comunicazioni cartacee tra organi investigativi ed operatori, in entrambi i sensi.

Ciò consentirebbe di accelerare notevolmente la fase di acquisizione dei dati e delle notizie, senza appesantimenti di notifiche e trasmissioni di carteggi da e per varie parti del territorio nazionale, e permetterebbe altresì consistenti economie di risorse

¹ Per effetto dell'art. 32, comma 3, del DPR n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 4, del DPR n. 633/1972.

operative, in quanto i dati ottenuti per via informatica sono elaborabili più facilmente, con appositi strumenti applicativi utilizzati direttamente sui *files*.

Dal punto di vista organizzativo, i Reparti del Corpo sono già attrezzati per attuare l'innovazione proposta, essendo dotati, fino a livello periferico, del sistema di posta elettronica certificata realizzato per lo sviluppo delle indagini finanziarie ai fini fiscali.

L'eventuale modifica normativa potrebbe essere inserita direttamente nel decreto legislativo n. 231/2007, ovvero apportando correzioni al D.P.R. n. 148/1988 o al decreto legislativo n. 195/2008 che riconoscono al Nucleo Speciale Polizia Valutaria ai fini valutari specifici poteri di indagini finanziarie.

N. pr. 11796/2009 MEF
Data 16.02.2009 DT
00007006



Guardia di Finanza
COMANDO NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA
- Ufficio Operazioni - Sezione Operazioni -

Via M. Boglione nr. 84 - 00155 Roma - Tel. 06229381 - Fax. 0622938308
Nr. 1505 /OP di prot.

Roma, 23 GEN. 2009

OGGETTO: Relazione sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs 21 novembre 2007, nr. 231.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro - Direz. Prevenz. dei Reati Finanziari - Ufficio V
Comitato di Sicurezza Finanziaria **= ROMA =**

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Reparto - Ufficio Economia e Sicurezza **= ROMA =**

AL COMANDO REPARTI SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA **= ROMA =**

AL COMANDO TUTELA DELL'ECONOMIA
GUARDIA DI FINANZA **= ROMA =**
- Ufficio Operazioni - Sezione Operazioni

(Riferimento nota nr. 20700 datata 27 ottobre 2008)
(Seguito nota nr. 23349/OP datata 14 ottobre 2008)

1. Premessa

L'art. 24, comma 6, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, nr. 231 prevede che le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso questo Nucleo Speciale Polizia Valutaria, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscano a codesto Comitato di Sicurezza Finanziaria in ordine all'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle case da gioco.

In aderenza a quanto ivi disposto, si comunica di seguito l'esito dell'attività ispettiva condotta nei confronti delle quattro case da gioco pubbliche autorizzate ad operare sul territorio nazionale, svolta nel decorso anno 2008, rappresentando, per ogni soggetto controllato, elementi di conoscenza circa l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e le eventuali criticità rilevate.

Tenuto conto dello stato di attuazione della normativa che disciplina lo specifico settore¹, i controlli in argomento sono stati orientati alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi concernenti:

- l'adeguata verifica della clientela e l'identificazione del titolare effettivo delle transazioni;
- la registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
- l'eventuale istituzione dell'archivio unico informatico, in alternativa agli strumenti informatici previsti dall'art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007.

In tale ottica, le ispezioni condotte da questo Comando hanno, prevalentemente, riguardato l'esame della seguente documentazione:

- a. i registri e/o i supporti informatici predisposti per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica e identificazione della clientela;
- b. i libri sociali (soci, verbale assemblee, verbali consiglio amministrazione, verbali collegio sindacale);
- c. la documentazione eventualmente posta in essere per la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia delle operazioni sospette;
- d. l'Archivio Unico Informatico ovvero i sistemi informatici di cui la società è dotata per lo svolgimento della propria attività e utilizzati a fini antiriciclaggio, secondo la normativa attualmente in vigore;
- e. ogni altra utile documentazione eventualmente posta in essere ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (disposizioni interne diramate nei confronti del personale relative all'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio, documentazione attestante l'effettuazione di eventuali corsi di formazione, carteggio relativo al processo decisionale adottato ai fini della valutazione dell'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette all'U.I.F., elenchi riepilogativi degli assegni incassati/emessi dai casinò per importi superiori alla soglia di €12.500,00 in relazione ad operazioni di cambio *fishes*, ecc...).

Ottenuta la documentazione e i dati di cui sopra, si è proceduto, su base campionaria, ad una analisi della stessa ed all'effettuazione di apposite verificazioni volte a constatare la completezza dei dati registrati dalle case da gioco².

2. Esecuzione interventi

- a. Ispezione nei confronti della Casinò San Remo S.p.A.

L'intervento ispettivo, condotto in data 28 ottobre 2008 in collaborazione con il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Imperia, ha consentito di constatare l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio come riportato nella tabella seguente:

¹ Ad oggi, non tutti gli obblighi antiriciclaggio in capo alle case da gioco sono pienamente efficaci, in relazione alla mancata emanazione dei decreti ministeriali che dovranno recare disposizioni applicative concernenti:
– le specifiche tecniche dei sistemi informatici in uso alle case da gioco attraverso i quali, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2007, possono essere assolti gli obblighi di registrazione di cui all'art. 36 del medesimo decreto legislativo. In alternativa a tali sistemi, le case da gioco possono assolvere tale adempimento mediante l'istituzione dell'archivio unico informatico, in linea con quanto previsto dal menzionato art. 39, comma 3;
– gli indicatori di anomalia finalizzati ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, di cui è cenno all'art. 41, comma 2.

² In particolare, si è proceduto all'incrocio dei dati anagrafici desunti dall'elenco degli ingressi nelle case da gioco con quelli riportati negli assegni emessi nei confronti della clientela, ovvero nelle "schermate anagrafiche" di giorni scelti a campione tra quelli con maggiore affluenza. Si è, altresì, provveduto alla verifica attraverso la consultazione della Banca dati dell'Anagrafe Tributaria dell'esistenza dei dati identificativi registrati.

Adeguata verifica e identificazione della clientela (art. 24, co. 1)	L'identificazione dei clienti avviene al momento dell'ingresso, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni di cambio e acquisto gettoni o <i> fiches </i> ; i dati anagrafici registrati sono conformi a quelli previsti dalla normativa.
Modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a Euro 2.000,00 (art. 24, co. 2, in vigore dal 30.04.2008)	Non è stato adottato alcun sistema di collegamento, motivato dalla società in relazione alla mancata emanazione dei regolamenti attuativi.
Registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 24, co. 3, e 36)	SI
Utilizzo di propri sistemi informatici per la registrazione dei dati (art. 39, co. 1)	SI
Istituzione Archivio Unico Informatico (art. 39, co. 3)	NO
Segnalazione di operazioni sospette all'U.I.F. (art. 41)	NO
Adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo adottati, compatibilmente con la normativa attualmente in vigore e criticità riscontrate (art. 24, co. 6)	<ul style="list-style-type: none"> o Il personale dipendente con funzioni/incarichi connessi con la normativa antiriciclaggio è stato formato; o La responsabilità dell'applicazione della disciplina antiriciclaggio è individuata in capo al Direttore del Personale, in relazione all'esecuzione degli obblighi di registrazione e identificazione, e al Direttore di Produzione e Strategie per il Gioco, in relazione all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'U.I.F.; o La clientela viene adeguatamente identificata. o All'atto dell'accesso sono stati rilevati strumenti di diffusione della normativa tra la clientela; o Pur se in regola con le previsioni normative attualmente in vigore, il sistema adottato, non consentendo di collegare i dati identificativi delle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni con il nominativo del cliente che le ha poste in essere, non pare adeguato a prevenire e contrastare efficacemente eventuali fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Si evidenzia, inoltre, che Direttore del personale, in ciò delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha, tra l'altro, dichiarato che per l'attuazione dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007, il casinò di San Remo è in attesa dell'emanazione del relativo regolamento attuativo al fine di poter predisporre un idoneo sistema informatico adatto agli scopi previsti dalla norma.

b. Ispezione nei confronti della Casinò De La Vallée S.p.A.

L'intervento ispettivo, condotto in data 4 novembre 2008 in collaborazione con il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Aosta, ha consentito di constatare l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio come riportato nella tabella seguente:

Adeguata verifica e identificazione della clientela (art. 24, co. 1)	L'identificazione dei clienti avviene al momento dell'ingresso, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni di cambio e acquisto gettoni o <i> fiches </i> ; i dati anagrafici registrati sono conformi a quelli previsti dalla normativa.
--	---

Modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a Euro 2.000,00 (art. 24, co. 2, in vigore dal 30.04.2008)	Non è stato adottato alcun sistema di collegamento, motivato dalla società in relazione alla mancata emanazione dei regolamenti attuativi.
Registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni (art. 24, co. 3, e 36)	SI
Utilizzo di propri sistemi informatici per la registrazione dei dati (art. 39, co. 1)	SI
Istituzione Archivio Unico Informatico (art. 39, co. 3)	NO
Segnalazione di operazioni sospette all'U.I.F. (art. 41)	Nel periodo oggetto del controllo la società ispezionata ha prodotto una segnalazione per operazioni sospette - nei confronti di un soggetto - concernente ripetute operazioni di acquisto di <i>fiches</i> per importi significativi, utilizzate solo parzialmente in attività di gioco.
Adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo adottati, compatibilmente con la normativa attualmente in vigore e criticità riscontrate (art. 24, co. 6)	<ul style="list-style-type: none"> o Il personale dipendente con funzioni/incarichi connessi con la normativa antiriciclaggio è stato formato; o La responsabilità dell'applicazione della disciplina antiriciclaggio è individuata in capo al Responsabile Unità Organizzativa Norme e Procedure Aziendali, in relazione all'esecuzione degli obblighi di registrazione e identificazione, ed al Responsabile Antiriciclaggio (Direttore Giochi) - in relazione all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'U.I.F.; o All'atto dell'accesso sono stati rilevati strumenti di diffusione della normativa tra la clientela; o Pur se in regola con le previsioni normative attualmente in vigore, il sistema adottato, non consentendo di collegare i dati identificativi delle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni con il nominativo del cliente che le ha poste in essere, non pare adeguato a prevenire e contrastare efficacemente eventuali fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

A specifica richiesta formulata nel corso del controllo, il Responsabile Unità Organizzativa Norme e Procedure Aziendali, in ciò delegato dall'Amministratore Unico, ha precisato, tra l'altro, che nell'ipotesi in cui la pubblica autorità chiedesse l'immediata applicazione dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, il casinò di Saint Vincent è tecnicamente in grado di ottemperarvi, anche se ciò creerebbe notevoli difficoltà dal punto di vista operativo per la corretta gestione dei giochi.

c. Ispezione nei confronti della Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A.

L'intervento ispettivo, condotto in data 11 novembre 2008 in collaborazione con il Nucleo di Polizia Tributaria di Como, ha consentito di constatare l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio come riportato nella tabella seguente:

Adeguatezza verifica e identificazione della clientela (art. 24, co. 1)	L'identificazione dei clienti avviene al momento dell'ingresso, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni di cambio e acquisto gettoni o <i>fiches</i> ; i dati anagrafici registrati sono conformi a quelli previsti dalla normativa; vengono, inoltre, inserite le fotografie di ogni cliente effettuate dall'apparato di videosorveglianza all'atto della stampa del biglietto d'ingresso.
Modalità idonee a ricollegare i dati	Non è stato adottato alcun sistema di collegamento,

identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a Euro 2.000,00 (art. 24, co. 2, in vigore dal 30.04.2008)	motivato dalla società in relazione alla mancata emanazione dei regolamenti attuativi.
Registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni (art. 24, co. 3, e 36)	SI
Utilizzo di propri sistemi informatici per la registrazione dei dati (art. 39, co. 1)	SI
Istituzione Archivio Unico Informatico (art. 39, co. 3)	NO
Segnalazione di operazioni sospette all'U.I.F. (art. 41)	NO
Adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo adottati, compatibilmente con la normativa attualmente in vigore e criticità riscontrate (art. 24, co. 6)	<ul style="list-style-type: none"> o Il personale dipendente con funzioni/incarichi connessi con l'identificazione della clientela è stato formato; o Il processo di rilevazione di eventuali operazioni sospette non sembra essere perfettamente adeguato rispetto all'obbligo di inviare le opportune segnalazioni all'U.I.F., poiché non è stata rilevata alcuna figura di responsabilità intermedia che possa controllare ed analizzare il flusso delle informazioni tra gli operatori a contatto diretto con la clientela e l'amministratore delegato, sul quale, di fatto, grava l'obbligo di effettuare le opportune valutazioni circa la trasmissione o meno delle segnalazioni di operazioni sospette. Peraltro, è stato rilevato che i dipendenti che hanno l'obbligo di segnalare le anomalie agli organi direttivi sembrerebbero essere individuabili soltanto in coloro che appartengono al personale di cassa e non anche al segretariato, ovvero al personale ai tavoli da gioco, ecc; o All'atto dell'accesso non sono stati rilevati strumenti di diffusione della normativa tra la clientela; o Pur se in regola con le previsioni normative attualmente in vigore, il sistema adottato, non consentendo di collegare i dati identificativi delle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni con il nominativo del cliente che le ha poste in essere, non pare adeguato a prevenire e contrastare efficacemente eventuali fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

A specifica richiesta formulata nel corso del controllo, l'Amministratore Delegato ha precisato che la casa da gioco da lui rappresentata, in assenza del decreto attuativo che detti le norme di dettaglio in materia, non è ancora dotato di alcun sistema di collegamento delle operazioni di acquisto e cambio gettoni con i dati identificativi ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007, anche se ha asserito che tali controlli potrebbero essere effettuati direttamente tramite una verifica del tagliando di ingresso che viene emesso all'atto della registrazione all'accesso della casa da gioco.

d. Ispezione nei confronti della Casinò Municipale di Venezia S.p.A.

L'intervento ispettivo, condotto in data 18 novembre 2008, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Venezia, ha consentito di constatare l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio come riportato nella

tabella seguente:

<p>Adeguatezza della verifica e identificazione della clientela (art. 24, co. 1)</p>	<p>L'identificazione dei clienti avviene al momento dell'ingresso, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni di cambio e acquisto gettoni o fiches; i dati anagrafici registrati sono conformi a quelli previsti dalla normativa; vengono, inoltre, memorizzate nelle schede anagrafiche dei clienti anche le foto di questi ultimi.</p>
<p>Modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a Euro 2.000,00 (art. 24, co. 2, in vigore dal 30.04.2008)</p>	<p>Non è stato adottato alcun sistema di collegamento, motivato dalla società in relazione alla mancata emanazione dei regolamenti attuativi.</p>
<p>Registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 24, co. 3, e 36)</p>	<p>SI</p>
<p>Utilizzo di propri sistemi informatici per la registrazione dei dati (art. 39, co. 1)</p>	<p>SI</p>
<p>Istituzione Archivio Unico Informatico (art. 39, co. 3)</p>	<p>NO</p>
<p>Segnalazione di operazioni sospette all'U.I.F. (art. 41)</p>	<p>Nel periodo oggetto del controllo la società ispezionata ha inoltrato n. 2 segnalazioni di operazioni sospette, ciascuna delle quali concernente l'acquisto di un quantitativo rilevante di gettoni da gioco con denaro contante, successivamente cambiati con assegni della casa da gioco per importi tendenzialmente equivalenti a quelli acquistati.</p>
<p>Adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo adottati, compatibilmente con la normativa attualmente in vigore e criticità riscontrate (art. 24, co. 6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Il personale dipendente con funzioni/incarichi connessi con la normativa antiriciclaggio è stato formato; o La responsabilità dell'applicazione della disciplina antiriciclaggio è individuata in capo al Responsabile Aziendale per l'Antiriciclaggio – (Direttore Generale) – in relazione all'esecuzione degli obblighi di registrazione e identificazione, e all'Assistente al Responsabile Antiriciclaggio, in relazione all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'U.I.F.; o In relazione al personale che ha l'obbligo di segnalare le anomalie agli organi direttivi, dall'organigramma funzionale acquisito e dalle delibere assembleari ove vengono formulati ufficialmente gli incarichi relativi al comparto normativo in questione viene rilevata una chiara ripartizione dei compiti; o All'atto dell'accesso sono stati rilevati strumenti di diffusione della normativa tra la clientela; o Pur se in regola con le previsioni normative attualmente in vigore, il sistema adottato, non consentendo di collegare i dati identificativi delle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni con il nominativo del cliente che le ha poste in essere, non pare adeguato a prevenire e contrastare efficacemente eventuali fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

A specifica richiesta formulata nel corso del controllo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato che:

- la casa da gioco non è in grado di definire in maniera autonoma le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a € 2.000,00,

non essendo state ancora state individuate dalle Autorità competenti;

- la FEDERGIOCO (a cui sono aderenti le quattro case da gioco nazionali), della quale egli è Presidente, ha emanato specifiche disposizioni in ordine al fatto che, fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi, nessuna verifica può essere fatta fondatamente in tema di antiriciclaggio, se non con riferimento all'obbligo di individuazione e registrazione della clientela all'accesso;
- con riferimento agli altri adempimenti, il Casinò Municipale di Venezia S.p.A. si sta attivando nel modo migliore possibile per segnalare tutte le operazioni sospette, seppure in un contesto in cui non sono del tutto appositamente codificati tutti gli indici di anomalia di riferimento per la specifica attività delle case da gioco;
- vi è preoccupazione da parte di tutte le case da gioco in ordine alla gravosità degli adempimenti che dovranno essere attuati, una volta emanati i decreti attuativi che implica anche l'effettuazione di investimenti in termini sia di sistemi tecnici sia di risorse umane.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, auspicato che venga consentito un adeguato intervallo di tempo tra l'emanazione dei decreti attuativi e l'esecuzione di quanto in essi previsto, per consentire alle case da gioco di adeguarsi e organizzarsi in materia corretta.

3. Conclusioni

Le attività ispettive di cui al paragrafo precedente hanno evidenziato, pur con le delineate fisiologiche distinzioni, una linea di condotta sostanzialmente analoga per tutte le quattro case da gioco controllate.

Nella consapevolezza che l'effettiva applicazione dei presidi antiriciclaggio alle case da gioco è divenuta operativa solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 – avuto riguardo al fatto che, nonostante l'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2004 e del successivo D. M. di attuazione n. 143 del 2006, i richiamati adempimenti sarebbero entrati in vigore in data 15 gennaio 2008, per effetto dell'art. 5-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43³ - i controlli esperiti hanno permesso di constatare che i soggetti controllati hanno sostanzialmente ottemperato ai previsti obblighi antiriciclaggio, nei termini e con le criticità delineate nel paragrafo che precede.

L'emanazione dei previsti provvedimenti di attuazione potrebbe agevolare le case da gioco nel superamento delle criticità illustrate, consentendo altresì un completo assolvimento dei prescritti adempimenti antiriciclaggio.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO SPECIALE
(Col. t. S.  Alessandro Cuzzocrea)

³ Abrogato dall'art. 64, primo comma, lett. e), del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.